

ALLEGATO "A" al n. 29.359/16.789 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

PROFILI GENERALI

(denominazione - sede - fini ed attività istituzionali - durata)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita l'Associazione culturale per l'arte contemporanea denominata AmiXi per Villa Croce.

Articolo 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Genova, via Corsica n. 8/4.

2.2 E' facoltà del Consiglio Direttivo di trasferire la sede associativa in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, rappresentanze, altri punti operativi associativi, nell'ambito del territorio della Regione Liguria.

Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA'

3.1 L'Associazione ha lo scopo di valorizzare, affiancare e sostenere l'attività del Museo di arte contemporanea "Villa Croce" di Genova nel seguito anche semplicemente "Museo"; di promuovere la diffusione e la migliore conoscenza delle espressioni artistiche contemporanee con particolare riguardo alle arti visive; di contribuire alla partecipazione di Genova e della Liguria al più qualificato circuito culturale nazionale ed internazionale.

3.2 Per il conseguimento del premesso scopo, l'Associazione, di concerto con il Curatore del Museo di arte contemporanea "Villa Croce", si propone di:

- contribuire allo sviluppo delle iniziative e delle dotazioni del Museo di Villa Croce e di favorirne l'ampliamento degli spazi espositivi;
- agevolare il più intenso rapporto del Museo con la Città e l'estensione dell'area territoriale d'influenza;
- promuovere l'acquisizione di opere d'arte contemporanea;
- promuovere e realizzare eventi culturali di carattere locale, nazionale e internazionale quali mostre, conferenze, incontri e dibattiti;
- curare con i mezzi idonei una comunicazione utile alla divulgazione dei valori culturali, dei programmi e dell'operato dell'Associazione;
- contattare privati o enti pubblici per ottenere collaborazione, sostegno e patrocinio all'attività dell'Associazione e del Museo, nonché promuovere campagne di finanziamento per la realizzazione degli scopi sociali.

3.4 Infine, sempre in conformità al conseguimento dei propri fini statutari, l'Associazione potrà compiere ogni operazione economica, finanziaria e/o patrimoniale ritenuta opportuna, ivi

compresi, a mero titolo esemplificativo, la compravendita di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altri impegni.

Articolo 4 - DURATA

4.1 L'Associazione ha durata temporale illimitata.

TITOLO II

SOCI

(requisiti ammissione - diritti e doveri - perdita qualità di socio)

Articolo 5 - SOCI – *Categorie e quote*

5.1 Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che giuridiche, ivi compresi enti, associazioni, fondazioni, altre diverse aggregazioni sociali, che per loro intenti ed attività praticate siano interessate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa e prestino piena adesione allo Statuto dell'Associazione.

5.2 L'Associazione è costituita dai Soci i quali sono distinti e specificati nelle seguenti categorie:

a) **Soci Onorari:** persone fisiche o enti che siano nominati tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Essi saranno scelti dal Consiglio Direttivo tra coloro che, alternativamente:

- abbiano effettuato significative elargizioni liberali in favore dell'Associazione;
- abbiano significativamente contribuito all'attività del Museo di Villa Croce come sponsor o con elargizioni liberali;
- siano rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed abbiano in qualsiasi modo positivamente contribuito alla vita e/o all'attività del Museo di Villa Croce e/o della Associazione;
- siano artisti e/o personalità eminenti legate al mondo dell'arte contemporanea.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

b) **Soci Sostenitori:** persone fisiche o enti che aderiscano alla Associazione e che versino alla medesima una quota sociale pari o superiore ad € 1.000,00 (mille) annui.

c) **Soci Ordinari:** persone fisiche o enti che aderiscano alla Associazione e che versino alla medesima una quota sociale pari o superiore ad € 100,00 (cento) annui. Per coppie di coniugi e/o conviventi la quota suddetta è ridotta ad € 75,00 (settantacinque) annui cadauno.

d) **Soci Giovani:** persone fisiche di età inferiore ai trenta anni che versino alla medesima una quota sociale pari o superiore ad € 30,00 (trenta) annui.

5.3 Ciascuna categoria di Soci avrà accesso ai vantaggi ed ai benefici che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo mediante apposita delibera.

5.4 Le suddette quote sociali potranno essere variate dall'Assemblea dei Soci la quale, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 14, e su proposta del Consiglio Direttivo, può sopprimere e istituire nuove categorie di Soci e variare in aumento o in diminuzione le quote sociali annuali dovute in relazione a ciascuna categoria esistente.

5.5 L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il libero diritto di recesso.

Articolo 6 – SOCI - Ammissione

6.1 L'ammissione dei Soci avviene in seguito a domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità e di impegnarsi all'osservanza dello statuto sociale, delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi e dei regolamenti dell'Associazione.

6.2 L'ammissione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 7 - SOCI - Prerogative

7.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma tuttavia impegna i Soci all'osservanza dello statuto dell'Associazione e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

7.2 Tutti i Soci potranno usufruire dei servizi attivati dall'Associazione e ricevere le informazioni relative all'attività associativa, avanzare idee, iniziative e/o partecipare con la propria opera e i propri mezzi.

7.3 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci convocata dal Presidente nei termini e con le modalità disposte dal presente Statuto.

Articolo 8 - SOCI – Perdita delle qualità di Socio

8.1 La qualità di Socio ha termine:

- per il mancato versamento della quota annuale di adesione sociale;
- per recesso volontario comunicato formalmente al Consiglio Direttivo;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo: a seguito di comportamento manifestamente contrario ai fini statutari, comunque contrastante con l'etica dell'Associazione;
- per sopravvenuto decesso.


8.2 Il Socio uscente non ha diritto alla restituzione della quota né al rimborso dei contributi supplementari né alla remissione di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE ASSOCIATIVE - ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 9 – PATRIMONIO

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- proventi derivanti dalle quote associative e dagli eventuali altri contributi associativi;
- erogazioni liberali da parte di terzi (società, enti pubblici e/o privati, altri soggetti fra cui le persone fisiche) che intendono sostenerne l'attività;
- contributi volontari, lasciti, eredità e donazioni;
- ogni altra risorsa finanziaria raccolta mediante attività anche organizzate e finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

9.2 L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali proventi dovranno essere interamente versati nel patrimonio sociale, fatti salvi gli adempimenti di legge e le necessità gestionali ed amministrative.

Articolo 10 – ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

10.1 L'esercizio economico finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto sia un rendiconto preventivo sia un rendiconto consuntivo, accompagnati dalla relazione consuntivo - programmatica sulla gestione. I rendiconti devono rappresentare con chiarezza e fedeltà la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

10.2 I rendiconti - accompagnati sia dalla relazione sulla gestione elaborata dal Consiglio Direttivo sia dalla relazione di controllo del Revisore dei conti - devono essere depositati presso la sede sociale, ivi rimanendo, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e ne facciano richiesta scritta, almeno tre giorni prima dell'adunanza assembleare. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

(Assemblea - Consiglio Direttivo - Presidente e Vice Presidente
- Segretario - Tesoriere - Revisore dei conti)

Articolo 11 - ORGANI ASSOCIATIVI

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore dei conti.

11.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI - *Partecipazione all'Assemblea e suoi compiti*

12.1 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

12.2 L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario relativo al precedente anno sociale e per la presentazione ed approvazione del rendiconto preventivo relativo all'anno sociale in corso.

L'Assemblea ordinaria, inoltre:

- delibera gli indirizzi generali e strategici dell'Associazione;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
- delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi della gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, in conformità alle disposizioni di legge ed al presente statuto.
- delibera su ogni eventuale altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e provvede alla nomina del/i liquidatore / i sociale/i determinandone i poteri.

Articolo 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - *Convocazione dell'Assemblea*

13.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci.

13.2 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con almeno sette giorni di anticipo mediante apposito avviso esposto nella sede sociale e nelle sedi operative associative ovvero a mezzo di invio di lettera ordinaria, fax, posta elettronica e/o altro mezzo idoneo.

Articolo 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI - *Costituzione e deliberazione dell'Assemblea*

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- i. in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci;
- ii. in seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

14.2 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- i. in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci;
- ii in seconda convocazione, fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza ovvero di impedimento, dal Vice Presidente e in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

14.4 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio che non sia Consigliere, Revisore dei conti ovvero dipendente dell'Associazione.

14.5 E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

14.6 I verbali dell'Assemblea sono redatti in forma scritta, registrata o con qualsiasi mezzo audiovisivo che ne permetta la visione integrale e la successiva trascrizione a cura dal segretario designato dall'Assemblea tra i presenti.

14.7 L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice e le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

14.8 L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Articolo 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI - *Forma di votazione dell'Assemblea*

15.1 Hanno diritto di voto tutti i Soci.

15.2 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Previa approvazione dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza la deliberazione può essere anche assunta a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea deve, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Composizione e durata*

16.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a quindici membri scelti fra i Soci e resta in carica due anni.

16.2 Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero dei componenti.

16.3 Il Consiglio Direttivo, presieduto momentaneamente dal Consigliere più anziano (per età), elegge, al proprio interno, a scrutinio palese, dapprima il Presidente che assume immediatamente la carica, quindi procede, di seguito, all'elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

16.4 Le funzioni di Segretario o Tesoriere potranno essere cumulate fra di loro in capo ad un solo Consigliere.

16.5 I Consiglieri restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

16.6 Tutte le suddette cariche sono gratuite.

16.7 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica procederanno alla sua sostituzione per cooptazione; quest'ultimo, durerà in carica fino alla successiva assemblea utile la quale avrà il compito di ratificare detta nomina ovvero di provvedere ad altra nomina; il Consigliere così ratificato o nominato durerà poi in carica per il restante periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

16.8 Qualora la maggioranza dei Consiglieri venga meno, il Consiglio Direttivo decade ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Riunioni e deliberazioni*

17.1 Il Consiglio Direttivo è organo deliberante ed esecutivo dell'Associazione. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da parte di un terzo dei suoi membri.

17.2 Le riunioni devono essere convocate, con un preavviso di almeno cinque giorni tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei conti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni.

17.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

17.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche a mezzo tele-conferenza, audio-conferenza o mezzi analoghi, purché sia rispettato il metodo collegiale, sia consentita l'identificazione dei presenti, la corretta espressione del voto e la corretta verbalizzazione.

17.5 Le deliberazioni attinenti l'ordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti; mentre, per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

17.6 L'astensione al voto si considera come voto negativo.

17.7 In caso di parità nei voti, si ripete la votazione ed in caso d'ulteriore parità vale il voto del Consigliere anziano (per l'elezione del Presidente) e quello del Presidente (per le altre delibere).

17.8 Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte, senza diritto di voto, alla partecipazione:

- del Direttore e/o Curatore del Museo di Villa Croce o di un suo sostituto munito di delega scritta;
- del Revisore dei conti.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Compiti e funzioni*

18.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, rende conto del suo operato, annualmente, all'Assemblea dei Soci.

18.2 Al Consiglio compete:

- la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, in esercizi corrispondenti all'anno solare;
- la programmazione, la direzione e l'esecuzione di tutte le attività e le iniziative deliberate;
- l'esame e la decisione circa le domande di ammissione in qualità di Socio e la eventuale espulsione di Soci;
- la trattazione e la decisione inappellabile di tutte le controversie interne.


18.3 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o commissioni di studio, nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte eventualmente, in ragione delle particolari materie da trattare ed in qualità di esperti, anche da non soci.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Presidente e Vice Presidente*

19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri (art. 16), rimane in carica per due anni ed è rieleggibile. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

19.2 Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta formalmente e legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Plenaria dei Soci;
- promuove e coordina le attività deliberate dal Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza e gli atti sociali;
- sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,
- garantisce il rispetto delle norme statutarie;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is somewhat abstract and appears to be a personal name or initials.

- mantiene i contatti con le personalità di rilievo ai fini dell'Associazione, con le Autorità Pubbliche, con enti, associazioni e organizzazioni, informandone conseguentemente il Consiglio Direttivo.

19.3 Il Presidente è coadiuvato nella sua azione dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

19.4 Il Presidente può delegare, per specifici compiti o incarichi, uno o più membri del Consiglio Direttivo.

19.5 In caso di suo impedimento ovvero di sua assenza il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente con eguali diritti ed eguali prerogative.

19.6 In caso di dimissioni del Presidente, sarà sostituito dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente fra i Consiglieri in carica.

Articolo 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Segretario*

20.1 Il Segretario coadiuva il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione associativa.

20.2 Il Segretario ha altresì la funzione di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di curare la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo ed il libro dei Soci all'Associazione.

Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO – *Tesoriere*

21.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto preventivo e consuntivo.

Articolo 22 - REVISORE DEI CONTI

22.1 Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni, salvo revoca per giusta causa. Il Revisore dei conti può essere anche non socio.

22.2 Il suo incarico è incompatibile con la carica di Consigliere ed è gratuito ove non stabilito un compenso al momento della sua nomina.

22.3 Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità associativa ed è rieleggibile al termine del suo mandato. Predispone una relazione tecnica di controllo da sottoporre all'Assemblea dei Soci sul rendiconto consuntivo e sul rendiconto preventivo e, più in generale, sulla regolarità della gestione associativa.

22.4 Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

SCIoglimento - REGOLAMENTI INTERNI - NORME DI RINVIO

Articolo 23 - SCIoglimento

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in sessione straordinaria, con un preavviso non inferiore a venti giorni, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; in tal caso l'Assemblea nominerà un Liquidatore, anche eventualmente non socio, stabilendone i poteri al fine di:

- far fronte ad ogni impegno residuo, con persone fisiche e/o giuridiche, ovvero altri Enti, comunque assunto dall'Associazione fino dal suo primo momento di costituzione;
- devolvere il patrimonio associativo residuo - qualunque sia la causa dello scioglimento - a una o più associazioni aventi analoghe finalità artistiche e culturali.

Articolo 24 – REGOLAMENTO INTERNO

24.1 Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con l'adozione specifica di uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e successivamente da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 25 – RINVIO ALLA LEGGE

25.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni senza fine di lucro.

F.TO: ANDREA FUSTINONI


-----PATRIZIA BERNINSONE

-----FRANCO LIZZA

-----LUIGI FRANCESCO RISSO

Copia in ~~due~~ *due* facciate conforme all'originale nei miei rogiti, munito delle prescritte firme, ed
uso consentito.

Genova, - 1 MAR. 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over two horizontal lines. To the right of the signature is a circular stamp with a textured, dotted appearance. The stamp contains text, including the name 'ANDREA FUSTINONI' at the top and 'PROF. LEGAL' at the bottom, with some illegible text in the center.